

Oggetto: Orientamenti sulla chiusura finanziaria degli interventi operativi (1994-1999) dei fondi strutturali

1. Principi generali

- 1.1** La chiusura di una forma di intervento corrisponde alla liquidazione finanziaria degli impegni comunitari ancora pendenti per la forma di intervento in questione, mediante pagamento finale dell'impegno all'autorità designata o emissione di un ordine di recupero.
- 1.2** La richiesta di pagamento finale va presentata alla Commissione nei sei mesi successivi alla data limite per la presa in considerazione dei pagamenti eseguiti dai beneficiari finali (punto 36 delle disposizioni di esecuzione finanziaria e paragrafo 2.2 della scheda n. 2 sul periodo di sovvenzionabilità) e deve consentire alla Commissione di verificare se sia stata correttamente eseguita la sua ultima decisione relativa a una forma di intervento.

2. Termine ultimo per i pagamenti

- 2.1** La data limite per la presa in considerazione dei pagamenti connessi con le operazioni cofinanziate è fissata nella decisione di concessione del contributo della Commissione. La Commissione può prorogare tale data limite su richiesta espressa e debitamente giustificata dello Stato membro, da introdursi prima della scadenza del termine, corredata delle informazioni che giustificano una tale proroga.

3. Relazione finale

- 3.1** La richiesta di pagamento finale deve rispettare le condizioni di cui al paragrafo 4, in particolare al secondo trattino, dell'articolo 21 del regolamento di coordinamento.
- 3.2** Nei sei mesi successivi al completamento dell'azione, gli Stati membri devono inviare una relazione finale alla Commissione: essi possono utilizzare a tal fine i modelli presentati dai servizi della Commissione, fermo restando che sono comunque tenuti a fornire le informazioni ivi richieste.

4. Chiusura in assenza di richiesta di pagamento finale e/o di relazione finale

- 4.1** Il termine previsto al primo trattino dell'articolo 21, paragrafo 4 del regolamento di coordinamento, non costituisce un termine di decadenza. In altri termini, la sua inosservanza non implica di per sé il rifiuto della richiesta di pagamento finale, come si evince dalla sentenza della Corte in relazione alla causa 44/81 RFA/Commissione (Racc. 1982 pag. 1855).
- 4.2** Nondimeno, la Corte ha stabilito nella suddetta sentenza che «la chiusura dei conti (...) deve effettuarsi entro un termine ragionevole e che la Commissione ha il potere di stabilirlo, comminando sanzioni idonee a garantirne l'osservanza» (punto 15 della motivazione). Ne discende che, in mancanza di disposizioni generali al riguardo, la Commissione ha la facoltà o finanche l'obbligo di fissare

un termine nei casi individuali, ove le autorità nazionali tardino a presentare una richiesta.

- 4.3** Se la Commissione, scaduto il termine di sei mesi previsto dall'articolo 21, paragrafo 4, del regolamento di coordinamento, non ha ancora ricevuto la richiesta di pagamento finale né la relazione finale, può inviare allo Stato membro in questione una lettera di informazione in cui comunica che chiuderà il programma sulla base dei dati di cui dispone se lo Stato membro non avrà provveduto a inviare i suddetti documenti nei due mesi successivi alla data della lettera stessa. In tal caso, la chiusura sarà decisa sulla base delle spese che risultano coperte dall'ultima relazione approvata dalla Commissione.

Il presente paragrafo va applicato alla luce delle disposizioni di cui al paragrafo 5, art. 52, del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali (GU n. L 161 del 26.06.1999, pag. 1).

- 4.4** Non saranno ammessi né presi in considerazione i documenti pervenuti dopo lo scadere del termine specificato nella lettera di informazione.

5. Attestato certificante la fondatezza della domanda di pagamento finale (art. 8, para. 1, reg. n. 2064/97)

- 5.1** L'articolo 8 del regolamento n. 2064/97 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, riguardo ai controlli finanziari effettuati dagli Stati membri sulle operazioni cofinanziate dai fondi strutturali stabilisce che: « Al più tardi contestualmente alla presentazione della domanda di pagamento finale e della dichiarazione finale delle spese riguardanti ciascuna forma di intervento, gli Stati membri trasmettono alla Commissione un attestato redatto da una persona o da un organismo indipendente nelle sue funzioni dal servizio responsabile della realizzazione. L'attestato riassume le risultanze dei controlli effettuati negli anni precedenti.. ».
- 5.2** L'attestato valuta altresì la fondatezza della richiesta di pagamento finale, nonché la legittimità e la regolarità delle operazioni alle quali fa riferimento la dichiarazione finale delle spese. L'attestato può essere redatto sulla base di un modello indicativo fornito all'allegato II del regolamento (CE) n. 2064/97.
- 5.3** Inoltre, come recita l'articolo 8, paragrafo 2 del suddetto regolamento « Se l'esistenza di gravi carenze di gestione o controllo o la frequenza delle irregolarità constatate non consentono di certificare globalmente la fondatezza della domanda di pagamento finale e della dichiarazione finale delle spese, l'attestato riferisce in merito alla situazione, indica la probabile rilevanza del problema e stima le relative conseguenze finanziarie. »
- 5.4** In seguito all'adozione del regolamento n. 2406/98 della Commissione (GU L 298 del 7.11.1998), l'attestato di cui all'articolo 8, paragrafo 1, è reso facoltativo nei confronti delle forme d'intervento per le quali la prima decisione di concessione di aiuto fissa il termine ultimo per gli impegni comunitari e quelli nazionali al 1° gennaio 1997.

5.5 Fermi restando i controlli previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento di coordinamento, la Commissione può chiedere l'esecuzione di un ulteriore controllo al fine di individuare e sanare le irregolarità denunciate nell'attestato di cui sopra entro un dato termine.

6. Piani finanziari

6.1 Il piano finanziario non può essere modificato dopo il termine ultimo previsto per gli impegni.

6.2 La chiusura finanziaria dei programmi va effettuata sulla base della versione del piano finanziario in vigore (suddiviso, di norma, in tre livelli: programma, sottoprogramma/asse prioritario, misura). I rendiconti finanziari degli Stati membri devono presentare una suddivisione analoga a quella dei piani finanziari allegati alle decisioni di approvazione degli interventi operativi e quindi contenere uno stato delle spese effettivamente sostenute suddivise per progetto.

Un superamento dell'ordine del 20% del contributo di ciascun fondo per misura è considerato accettabile purché non ne risulti incrementato l'importo globale del sottoprogramma quale fissato nel piano finanziario in vigore.

In ogni modo, all'interno di un sottoprogramma un singolo misura non può superare di oltre il 10% il contributo di ciascun fondo, fermo restando l'importo totale del suddetto sottoprogramma quale fissato nel piano finanziario.

Va fatto osservare che la clausola di flessibilità si applica solo all'interno dello stesso fondo e che, in mancanza di sottoprogramma, la flessibilità del 10% si applica a livello di programma.

Quanto precede deve essere compatibile con le disposizioni settoriali applicabili agli interventi interessati.

Visto il carattere obbligatorio delle misure di politica strutturale nel settore della pesca, in particolare per quanto riguarda la flotta, le percentuali citate scendono rispettivamente al 5% e al 2,5% nel caso delle misure finanziate dallo SFOP.

7. Liquidazione finale

7.1 Gli Stati membri hanno l'obbligo di trasferire integralmente ai beneficiari finali il contributo comunitario che ricevono. Visti i problemi verificatisi in passato al riguardo, al momento del rendiconto finale tale contributo, calcolato conformemente alle modalità di cui al punto 6.2, è limitato al minore dei seguenti importi:

a) l'importo risultante dall'applicazione alle spese dichiarate del tasso di cofinanziamento comunitario di cui al piano finanziario in vigore;

b) l'importo del contributo comunitario effettivamente dovuto ai beneficiari finali (già versato o da versare nel quadro del progetto). Nei progetti per i quali detto importo non coincida con quello risultante dal calcolo di cui alla lettera a), lo Stato membro lo deve indicare nello stato delle spese dell'ultima dichiarazione.

Se lo Stato membro non è in grado di stabilire con precisione l'importo del calcolo di cui alla lettera a), deve rivolgersi ai servizi della Commissione per ottenere le informazioni necessarie, prima della richiesta di pagamento finale.

8. L'euro

- 8.1** A norma dell'articolo 2 del regolamento n. 1103/97 del Consiglio, qualunque riferimento all'ecu ai sensi dell'articolo 109 G del trattato (diventato art. 118 dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam) e secondo la definizione di cui al regolamento (CE) n. 3320/94, contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad un tasso di un euro per un ecu.
- 8.2** Gli Stati membri hanno facoltà di presentare le dichiarazioni di spesa che corredano le corrispondenti richieste di pagamento in euro o in moneta nazionale.
- 8.3** Le spese sostenute e dichiarate alla Commissione saranno convertite in euro secondo le modalità previste dal regolamento n. 1866/90, utilizzando il tasso del mese dell'ecu, per il periodo anteriore al 1° gennaio 1999, e il tasso del mese dell'euro (fisso per i paesi della zona euro), per il periodo successivo al 1° gennaio 1999. Le spese convertite in ecu saranno riconvertite in euro al tasso ufficiale (1 ecu = 1 euro).
- 8.4** Non si tiene conto delle differenze fra i tassi di cambio applicati alla data di versamento della sovvenzione comunitaria al beneficiario finale e alla data di calcolo dei versamenti da parte della Commissione allo Stato membro.
- 8.5** In caso di inosservanza da parte degli Stati membri degli obblighi previsti all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento n. 1866/90 (applicazione di un tasso diverso da quello di riferimento, quale per es. il tasso del giorno di registrazione della richiesta o il tasso medio mensile praticato sui mercati dei capitali dello Stato membro in questione), i servizi della Commissione rinviando la richiesta ed esigono una ricostruzione contabile conforme alle disposizioni regolamentari.

9. Rispetto delle altre politiche comunitarie

- 9.1** Prima della chiusura, vanno verificati gli eventuali casi di non conformità alle seguenti disposizioni:
- rispetto delle politiche comunitarie, specie in materia di regole di concorrenza, aggiudicazione di appalti pubblici, protezione dell'ambiente, principio di pari opportunità tra uomini e donne (art. 7 del regolamento quadro);
 - tassi di cofinanziamento (articolo 13 del regolamento quadro e articolo 17, paragrafo 3 del regolamento di coordinamento);
 - decisioni della Commissione sull'ammissibilità delle spese nel quadro dei fondi strutturali (decisioni della commissione da 97/313 a 97/331/CE).

10. Chiusura dei programmi in caso di azioni sospese per motivi giudiziari o analoghi

- 10.1** Il passaggio, dal 1989, dal cofinanziamento per progetto al cofinanziamento per programma permette agli Stati membri --ferme restando le procedure previste dal regolamento n. 1681/94 relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema d'informazione in questo settore-- di sostituire i progetti che figurano nelle dichiarazioni di spesa trasmesse alla Commissione, prima della data limite per gli impegni. Tale facoltà non costituisce tuttavia un diritto assoluto, come indica il terzo paragrafo delle linee guida sulle correzioni finanziarie nel quadro dell'applicazione dell'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 4253/88, di cui la Commissione ha preso atto nella sua riunione del 15 ottobre 1997 (C (97) 3151 def.II).
- 10.2** Qualunque progetto la cui attuazione sia stata sospesa da una giurisdizione amministrativa, civile o penale di uno Stato membro, deve costituire oggetto di una decisione dello Stato membro stesso prima della data limite per gli impegni. In tal caso, il progetto può:
- essere sostituito da un altro progetto (resto di un'eventuale "sovrapprogrammazione") prima della data limite per gli impegni della forma d'intervento interessata, nel rispetto delle procedure di cui al regolamento n. 1681/94. Una volta notificato alla Commissione il caso di irregolarità presunta, l'importo in questione non è più oggetto di recupero, bensì va «riprogrammato» e lo Stato membro si incarica di dare seguito al progetto sospeso;
 - essere mantenuto nella dichiarazione delle spese. In questo caso si applica la procedura di cui all'art. 24 e la Commissione può sospendere il contributo per il progetto in questione in attesa che il giudice nazionale si pronunci. Una volta chiuso parzialmente il programma operativo, lo Stato membro non può più sostituire il progetto, nemmeno con un progetto in «sovrapprogrammazione» che si sarebbe potuto concludere entro i termini di pagamento.
- 10.3** In caso di applicazione dell'articolo 24, la sospensione del progetto incriminato non può dare adito a proroga del programma operativo (PO) (né alla possibilità di presentare una tale richiesta), bensì porta alla chiusura parziale di quest'ultimo alla data limite prevista per la presa in considerazione dei pagamenti, salvo l'importo corrispondente al progetto in questione.
- 10.4** La sospensione del contributo per il progetto va notificata ufficialmente allo Stato membro. Tale notifica serve da pezza giustificativa per la chiusura parziale del PO (specie rispetto alla Corte dei conti).
- 10.5** La sospensione del pagamento per il progetto in questione costituisce un impegno a favore dell'amministrazione nazionale e comunitaria sino a che la giurisdizione nazionale non si sia pronunciata. A seconda che il caso di irregolarità sia confermato o meno, la Commissione procederà al recupero degli importi eventualmente già versati o al versamento dei pagamenti sospesi.
- 10.6** Tali disposizioni disciplinano, in quanto applicabili, i casi di fallimento di imprese ove questo sia causa dell'interruzione prematura del progetto.